



## COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

**Ordinanza sindacale n. 19 del 26/05/2020**

**Oggetto: Misure urgenti sulla mobilità delle persone sul territorio comunale al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19. DPCM del 17/05/2020 - Riapertura completa del mercato settimanale.**

### *IL SINDACO*

**Premesso** che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da COVID-19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11, 22 marzo e 01 e 26 aprile 2020, che impongono sull'intero territorio nazionale stringenti misure volte a garantire il distanziamento sociale tra cui anche la chiusura della sospensione dei mercati che si svolgono nella giornata di sabato e festivi;

**Visto** il DPCM 10/04/2020 che prorogava il termine di valenza delle misure restrittive a tutto il 3 Maggio 2020;

**Visto** l'art. 1 lettera z) del DPCM 26/04/2020 che stabilisce, a decorrere dal 4 maggio 2020: *“...sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;”*

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, ed in particolare l'art. 1 comma 1 che stabilisce che “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”; e comma 14 che dispone “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 con la quale sono state individuate le attività economiche, commerciali e artigianali che saranno riavviate a partire dal

18 maggio 2020, tra cui rientrano anche quelle di commercio su area pubblica e nello specifico i mercati;

**Visto** l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*”;

**Valutata** l'esigenza di riavviare l'attività mercatale, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini, nel rispetto comunque del bene primario della tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale contagio;

**Considerato** che per consentire la riapertura del mercato, è necessario adottare comunque misure volte a garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini, di cui quelle minime indicate nell'allegato 17 al DPCM 17/05/2020 imposte sia a carico del comune che degli stessi operatori titolari dell'impresa.

**Viste** le linee guida per le misure di prevenzione e contenimento per la riapertura dei mercati redatte da diverse associazioni di categoria, tra cui la FIVA-Confcommercio e l'ANVA-Conferesercenti che nell'ottica di collaborazione reciproca tra amministrazione ed operatori hanno trasmesso una nota riepilogante le linee-guida, acquisite con protocollo n. 9875/2020 e 9877/2020 (rispettivamente);

**Preso atto** di quanto emerso durante la seduta della Commissione Commercio del 21/05/2020 circa i diversi aspetti e in merito alle misure da adottare per consentire la riapertura del mercato in sicurezza e in via sperimentale e del successivo incontro, tenutosi nella stessa giornata con i referenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comunale, a seguito del quale i rappresentanti hanno predisposto un verbale riepilogativo delle rispettive considerazioni, acquisito con prot. 9803/2020.

**Ritenuto** dover svolgere il mercato in sicurezza secondo le seguenti regole generali:

- Definizione degli orari di accesso degli operatori.
- Rispetto delle misure minime di sicurezza indicate nell'Allegato 17 al DPCM 17/05/2020 e di seguito.
- Distanziamento tra i banchi di almeno 2 m lineari.
- Presidio e vigilanza dell'area da parte del Comando di Polizia Locale.

**Visto** il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

### *ORDINA*

Per tutto quanto espresso in narrativa che per gli effetti si intende richiamato

1. La riapertura completa del mercato settimanale del venerdì in via sperimentale a partire dalla giornata del 29 maggio 2020
2. Gli operatori possono accedere all'area di mercato dalle ore 7.00, mentre la stessa dovrà essere sgomberata e lasciata libera entro le ore 14.00;
3. Lo svolgimento del mercato è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - L'accesso all'area mercatale è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per chi ha necessità di accompagnare minori di anni 14, disabili o persone non autosufficienti;
  - Per l'accesso all'area mercatale, ogni cliente deve essere munito di mascherina, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e deve altresì trattenersi all'interno dell'area stessa per il tempo strettamente necessario agli acquisti;
  - All'interno dell'area mercatale dovrà essere costantemente mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 m in tutte le attività e loro fasi;
  - Ogni operatore deve rispettare rigorosamente lo spazio assegnato ed in particolare deve posizionare le installazioni di esposizione e vendita restringendole in modo da lasciare almeno 1 m da ciascun limite laterale della piazzola assegnata ed occupando non oltre 4,5 m in profondità;
  - Il numero massimo degli operatori rimane stabilito in 2 (due) per banco;
  - Ogni operatore deve provvedere alle attività di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato e di vendita;
  - In caso di vendita di beni usati, ogni operatore deve provvedere alle attività di pulizia ed igienizzazione degli stessi prima che essi siano posti in vendita;
  - Ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti monouso;
  - La messa a disposizione dei guanti monouso per i clienti che volessero scegliere la merce toccandola è obbligatoria per le attività di vendita di abbigliamento;
  - Ogni operatore deve chiudere con nastro o altro mezzo lo spazio intercorrente tra il proprio banco e quelli adiacenti in modo da interdire l'accesso al mercato attraverso detti spazi;
  - Ogni operatore deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
  - All'interno dell'area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti;
  - Dovranno essere predisposti opportuni avvisi per richiamare la necessità della distanza interpersonale ed evitare gli affollamenti.
  - Si metteranno a disposizione i servizi igienici siti all'interno del museo comunale;
4. L'inosservanza della presente da parte degli operatori oppure dell'utenza comporterà la sospensione delle attività di vendita; sarà ordinato lo sgombero dell'area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all'interno della stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

## AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza si procederà a norma di legge.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza:

- Sull'albo pretorio del Comune di Pontinia
- Sul sito istituzionale del Comune di Pontinia

Ed altresì la trasmissione, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Latina
- Al comando Stazione CC di Pontinia
- Al comando di Polizia Locale.
- Agli Uffici Commercio, LL.PP. e Sanità.
- Alla TRA.SCO. Pontinia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR del 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.



Il Sindaco  
Ing. Carlo Medici